





**OGGETTO: DETERMINAZIONI IN TEMA DI ESENZIONE DALLA COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PER SOGGETTI CHE NON GODONO DI COPERTURA ASSICURATIVA INAIL A SEGUITO DI INFORTUNIO SUL LAVORO**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Sanità dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della Legge regionale 15.10.2001, n. 20 sotto il profilo delle legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- 1) di stabilire che le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti ai Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, Forze Armate e Vigili del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso;
- 2) di stabilire che le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio, non sono assoggettate alla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti di cui al punto 1). Le relative prescrizioni devono riportare il codice di esenzione **RM-L99**.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Deborah GIRALDI)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Luca CERISCIOLI)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Normativa di riferimento**

- D. M. 01.02.1991 “Rideterminazione delle forme morbose che danno diritto all’esonero dalla spesa sanitaria”;
- Legge 27.12.2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
- D. L. 25.06.2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2008, n. 133;
- D. L. 06.07.2011 n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2011, n. 111.

**Motivazione ed esito dell’istruttoria**

Il D.M. 01.02.1991, all’art. 6, comma 2, prevede l’esonero dalla compartecipazione alla spesa sanitaria agli “infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali” limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante.

La Legge 296/2006, all’art. 1, comma 796, lettera p) dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelle afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle Regioni che, per l’accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati”.

Il D. L. 112/2008, all’art. 61, comma 19, stabilisce che “per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all’art. 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della Legge 27.12.2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo”.

Successivamente il D. L. 98/2011, all’art. 17, comma 6, ha stabilito che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 796, lettere p) e p-bis) della Legge 27.12.2006, n. 296 e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all’art. 61, comma 19, del D. L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008, n. 133.

Preso atto che gli appartenenti ai Corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, Forze Armate e Vigili del Fuoco non godono della copertura assicurativa INAIL e che, a differenza di altri lavoratori che, a seguito di infortunio sul lavoro, sono considerati esenti sulla base di quanto previsto dal D. M. 01.02.1991, si trovano a dover corrispondere la quota fissa di 25 euro prevista dalla normativa per le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco.



Considerato che alcune Regioni hanno stabilito di non assoggettare al pagamento della quota di accesso e della compartecipazione alla spesa le prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro ai soggetti di cui sopra.

Ritenuto opportuno non assoggettare i suindicati soggetti al pagamento della quota fissa nel caso di accesso al Pronto Soccorso a seguito di infortunio sul lavoro e di esentare dal pagamento della compartecipazione alla spesa le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio, si propone l'adozione del presente provvedimento.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Irene PICCININI)

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'**

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014 e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE  
(Lucia DI FURIA)

La presente deliberazione si compone di n. 4 pagine, di cui n. 2 di allegati.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah GIRALDI)